



# COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI

---

## AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Pratica n° ORAPC/ 2/ 2016

### **ORDINANZA N. 114 DEL 28-11-2016**

#### **OGGETTO: ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SIMILARI – REVOCA ORDINANZA 102/2016**

Richiamato l'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha modificato la lettera d-bis (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248) che, pertanto, dispone quanto segue:

"Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

(omissis)

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; (omissis)"; ed ha, di fatto, determinato la liberalizzazione in materia di giornate di apertura ed orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Preso atto che

- da tempo su tutto il territorio comunale i pubblici esercizi risultano particolarmente frequentati nelle ore serali e notturne da avventori che consumano i prodotti acquistati o somministrati anche all'esterno dei locali, formando folti gruppi che parlano ed interagiscono tra loro, provocando inevitabilmente rumori di fondo che recano disturbo al riposo dei residenti
- l'abuso di alcol genera inoltre comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia igiene e attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado avvilente per i cittadini residenti che impegna continuamente in interventi straordinari di manutenzione e pulizia;

Considerato che

- l'art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, e risulta pacifico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle persone e, quando compromesso per qualsivoglia ragione, ne derivi un pregiudizio alla salute degli interessati. Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori o mediante l'abuso di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro ordinamento dall'art. 659 del codice penale;



- è dovere della Civica Amministrazione tutelare la salute ed il riposo dei cittadini adottando, all'occorrenza, provvedimenti finalizzati a ridurre i disturbi provocati direttamente o indirettamente dall'esercizio di attività commerciali;

Considerato che è evidente la necessità di contemperare gli interessi:

- dei residenti che, da tempo, richiedono azioni fortemente restrittive dell'esercizio delle attività presenti per garantire il riposo notturno;
- degli operatori commerciali che in forza della liberalizzazione degli orari rivendicano la possibilità di utilizzare al meglio le opportunità previste;

Ritenuto quindi opportuno adottare delle misure volte a disciplinare lo svolgimento delle attività economiche presenti sul territorio comunale, mediante limitazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigianali, nonché mediante limitazione alla vendita di bevande alcoliche ed alla vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o di metallo al fine di tutelare il diritto al riposo ed alla salute dei residenti che può risultare compromessa dall'inquinamento acustico cui gli stessi sono sottoposti e per disporre di uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica;

Considerato che;

con ordinanza 102/2016 sono stati disciplinati gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e modalità di svolgimento delle attività similari; gli operatori commerciali ritengono che tale ordinanza sia troppo restrittiva nei loro confronti e chiedono quindi di valutare la possibilità di posticipare l'orario di chiusura; in data 25/11/2016 si è tenuto un apposito incontro tra l'Amministrazione Comunale e una delegazione degli operatori commerciali, all'interno della quale sono state recepite le loro richieste;

Ritenuto di dover apportare modifiche agli orari di chiusura stabiliti con l'ordinanza 102/2016;

Visti:

il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e relativo Regolamento di Esecuzione;  
il D.P.R. 24/07/1977 n. 616;  
la Legge n. 689/1981 e s.s.m.m.i.i.;  
il Regolamento di Igiene tipo approvato con D.G.R. 28/03/1985 n° 49784 e s.s.m.m.i.i.;  
il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";  
la Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico";  
il D.P.C.M. 16 novembre 1999 n. 215 "Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";  
l'articolo 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  
l'art. 8 c. 2 della Legge Regionale n. 13/2001;  
la D.G.R. 23/01/2008 n. 8/6495;  
la L.R. 02/02/2010 n. 6;  
il D.Lgs 26/03/2010 n. 59;  
l'articolo 31, comma 1 del D.L. 201/2011 convertito con L. 23/12/2011 n. 214;  
il D.P.R. 227/2011;  
le indicazioni della Direzione Generale Commercio Turismo e servizi della Regione Lombardia del 09/01/2012;  
lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte



## **ORDINA**

### **1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

in locali aperti al pubblico

presso il domicilio del consumatore

in locali non aperti al pubblico

nei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001

su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla L.R. 6/2010

### **2 – ORARIO GIORNALIERO**

Gli esercizi di somministrazione e bevande ed attività similari determinano liberamente il proprio orario.

Per motivi imperativi di interesse generale previsti dall'art. 8 comma 1 lett h) del D.Lgs 26/03/2010 n. 59 ed ai sensi del Comunicato Regionale del 09/01/2012, l'apertura degli esercizi indicati al punto 1 della presente ordinanza dovrà essere compresa entro i seguenti limiti orari:

orario di apertura: ore 06:00

orario di chiusura: ore 02:00

### **3 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE RISPETTO AGLI ORARI**

L'orario scelto dall' esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

È consentito all' esercente, per particolari necessità e in modo occasionale, di posticipare l' apertura o anticipare la chiusura rispetto all' orario stabilito e comunicato all' Ufficio Commercio del Comune, fino ad un massimo di un' ora.

L' orario può essere differenziato dall' esercente per giorni della settimana e per periodi dell' anno nel rispetto dei limiti indicati al punto 2 della presente ordinanza.

### **4 – DEROGHE**

Possono essere autorizzate dal competente Ufficio Commercio del Comune, deroghe ai limiti massimi di attività di cui al precedente punto 2, previa apposita richiesta da parte dell' esercente, nelle seguenti occasioni:

- 31 dicembre: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 04:00

### **5 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI**

I titolari degli esercizi indicati al punto 1, devono:

- a) Comunicare al competente Ufficio Commercio del Comune, prima dell' inizio dell' attività, l' orario adottato; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di trasferimento in altra sede;
- b) Rendere noto al pubblico l' orario adottato con l' esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all' interno che all' esterno del locale;
- c) Comunicare al competente Ufficio Commercio del Comune, con almeno tre giorni di anticipo l' eventuale modifica non occasionale dell' orario di apertura e chiusura;
- d) Comunicare al competente Ufficio Commercio del Comune, con almeno trenta giorni di anticipo la chiusura temporanea dell' esercizio, solo se superiore a trenta giorni consecutivi.



## **6 – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI**

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui alla presente ordinanza, le attività indicate al punto 1, localizzate:

- a) all'interno della stazione ferroviaria
- b) nelle attività ricettive, limitatamente alla somministrazione ai soli alloggiati;
- c) mediante distributori automatici

## **7 – QUIETE PUBBLICA**

Mezz'ora prima dell'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio, deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori; al fine di consentire la chiusura dell'esercizio entro l'orario previsto.

Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica.

A partire dalle ore 23:30 è vietato somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine.

È vietato l'uso di strumenti ed apparecchi sonori all'esterno dei locali dopo le ore 23:30. Questi, comunque, devono essere tenuti ad un volume adeguato ai limiti previsti dalle normative vigenti.

Tutte le strutture mobili (sedie, panchine, tavolini) utilizzati per le attività autorizzate all'esterno dei locali, alla chiusura dell'esercizio devono essere tolte dal suolo pubblico e posizionate in area privata non soggetta a pubblico passaggio.

## **8 – SVOLGIMENTO DI TRATTENIMENTI MUSICALI**

Gli intrattenimenti musicali negli esercizi indicati al punto 1 della presente ordinanza, devono essere svolti nell'osservanza delle norme e delle disposizioni di legge vigenti, nonché delle seguenti prescrizioni:

- a) l'intrattenimento dovrà svolgersi senza l'ausilio di strutture per lo stazionamento del pubblico e di amplificazione sonora aggiuntiva rispetto agli impianti installati e senza l'ausilio di palchi e pedane per gli artisti; è vietato modificare la posizione degli arredi e dei posti a sedere durante i trattenimenti;
- b) l'installazione degli apparecchi radio/stereo e/o degli strumenti musicali non dovrà intralciare il flusso e/o la sosta della clientela e/o le uscite del locale;
- c) non può essere fatto pagare un biglietto di ingresso;
- d) il prezzo delle consumazioni non può essere maggiorato;
- e) non possono essere svolti trattenimenti danzanti;
- f) l'esercizio di tale attività non deve costituire disturbo alla quiete pubblica;
- g) devono essere garantite ed appositamente segnalate le vie di fuga;
- h) devono essere disponibili sul luogo dello spettacolo i mezzi antincendio funzionanti;
- i) all'interno del locale, salvo non vi sia apposita autorizzazione, non è consentita la presenza contemporanea di un numero superiore a 99 avventori.

## **9 – ALTRE ATTIVITÀ CHE EFFETTUANO LA SOMMINISTRAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 50 del D.LGS 267/2000, le attività commerciali di vendita al dettaglio, le attività artigianali rivolte al consumatore finale e le altre attività di servizio che effettuano anche vendita o somministrazione di alimenti e/o bevande, sono assoggettate al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli esercizi indicati al punto 1 della presente ordinanza.

È fatto obbligo di comunicare al competente Ufficio Commercio del Comune, l'orario praticato e di renderlo noto con l'esposizione di apposito cartello visibile sia all'interno che all'esterno del locale.



## **10 – SANZIONI**

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza sono puniti ai sensi dell'art. 80 commi 2, 3, 4 e 5 della legge Regionale 6/2010 e quindi ai sensi dell'art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del R.D. 773/1931: sanzione da € 155,00 a € 1.033,00 e sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino ad un massimo di 3 mesi.

## **11 – NORME TRANSITORIE**

Tutti gli esercizi indicati al punto 1 ed al punto 9, in attività alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, devono adeguarsi nel termine perentorio di 30 giorni dalla medesima data.

Il mancato adeguamento comporta l'immediata emissione di ordinanza di modifica degli orari di chiusura dell'attività alle ore 02:00, senza ulteriore comunicazione di avvio di procedimento amministrativo in quanto sanzione per violazione al presente atto, nonché l'impossibilità di usufruire delle deroghe previste all'articolo 4 per un anno.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso al TAR di Milano, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

È revocata l'ordinanza 102/2016.

La presente ordinanza sarà affissa per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Locate di Triulzi.

A chiunque spetti è demandato il compito di osservare e far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

***IL SINDACO***

*Davide Serranò*

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000  
e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni)

Locate di Triulzi, li 28-11-2016